



Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sul vino è modificata come segue:

Art. 27a^{bis} Resa massima di vinificazione dei vini svizzeri

¹ La resa massima di vinificazione dei vini svizzeri non può superare 80 litri di vino per 100 kg di uva.

² I Cantoni possono fissare una resa massima di vinificazione per vitigno inferiore a 80 litri di vino per 100 kg di uva per i vini DOC.

Art. 35a lett. g

L'organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

- g. gestisce e aggiorna la banca dati isotopica dei vini svizzeri di cui all'articolo 35b.

Art. 35b Banca dati isotopica dei vini svizzeri

¹ La banca dati isotopica dei vini svizzeri è costituita dai risultati delle analisi di vini di riferimento rappresentativi e autentici della vitivinicoltura svizzera.

² La raccolta dell'uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua vinificazione sono affidate ad Agroscope.

¹ RS 916.140

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr